



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Oggetto: FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ARREDI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI II° GRADO DI COMPETANZA PROVINCIALE UBICATI IN CITTA' E NEI COMUNI DELLA PROVINCIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Palermo li.....

Il Tecnico

Il Dirigente

ART.1 Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura mediante somministrazione, nell'arco di un biennio dalla data di aggiudicazione dell'appalto, di arredi da destinare agli istituti di II° grado di competenza provinciale ubicati in città e nei comuni della provincia.

ART.2 Ammontare dell'appalto

L'importo della fornitura a base d'asta del presente appalto ammonta a **€. 135.000,00=(centotrentacinquemila/00)**

ART.3 Norme regolatrici della fornitura

Gli arredi sono da intendersi nuovi di fabbrica e devono essere realizzati, esenti da difetti ed imperfezioni palesi ed occulti, strutturati e realizzati secondo le prescrizioni e caratteristiche indicate nell'allegato (A) " **Descrizione ed elenco prezzi degli arredi** " per ciascun bene elencato, e devono intendersi come minime.

La fornitura dei beni elencati deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dall'avviso di gara;
- b) dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) D.L.Vo 163/06.
- d) dal Codice Civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal regolamento di Contabilità generale approvato con Regio Decreto 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni.
- e) dal D.M. 28.10.1985
- f) Regio Decreto 18/11/23 n° 2440

ART. 4 Requisiti tecnici e finanziari

Le ditte, pena l'esclusione dalla gara, dovranno presentare:

- A) fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi o in alternativa idonee dichiarazioni bancarie;
- B) elenco delle principali forniture effettuate con buon esito, durante gli ultimi tre anni con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni ed enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di forniture a privati i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

ART.5 Esami tecnici e merceologici

Sono a carico della Ditta le spese per eventuali esami tecnici o merceologici che l'Amministrazione Provinciale, a proprio insindacabile giudizio, vorrà effettuare in sede di collaudo sul materiale oggetto della fornitura, per accertarne la rispondenza alle caratteristiche richieste.

ART.6 Prezzi

I prezzi offerti sono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisioni.

Detti prezzi si intendono per merce franco regolarmente consegnata e montata presso i luoghi che l'Amministrazione Provinciale riterrà opportuni.

Resta a carico dell'amministrazione l'I.V.A., il cui importo sarà esposto dalla Ditta in fattura, separatamente dal prezzo netto, con l'aliquota applicata nella misura di legge.

ART.7 Consegna

La consegna degli arredi deve essere effettuata alla presenza dei tecnici dell'Amministrazione o dei responsabili incaricati degli istituti, i quali presenzieranno successivamente alle fasi di verifica e conformità

Prima della consegna degli arredi la ditta aggiudicataria dovrà presentare le certificazioni prestazionali (UNI EN) in vigore che l'Amministrazione riterrà opportuno limitatamente agli articoli ordinati;

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati entro n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta aggiudicataria del rituale ordinativo, presso gli uffici indicati nell'ordinativo medesimo, regolarmente montati e resi funzionanti per un importo fino a €. 20.000,00= al netto del ribasso di gara e dell'IVA. Per ordinativi di importi superiori il termine è fissato in giorni 60 (sessanta). Restano a carico della Ditta fornitrice tutte le spese, oneri, diritti, formalità, permessi, licenze, visti, il trasporto e quant'altro necessario per il collaudo.

ART.8 Collaudo

Il collaudo verrà effettuato a cura del personale tecnico dell'Amministrazione secondo le norme di contabilità generale dello Stato e dovrà avere luogo entro n. 10 (dieci) giorni dalla data di consegna.

Il collaudo consiste nella verifica e nel controllo delle caratteristiche tecniche e della qualità e quantità dei beni oggetto della fornitura come descritti negli elaborati della perizia.

I beni forniti non aventi le caratteristiche tecniche descritte, fermo restando l'applicazione della penale per la ritardata consegna, dovranno essere sostituiti entro n. 20 (venti) giorni dalla data della verifica di collaudo a spese e cura della Ditta, con altri con le caratteristiche richieste.

In mancanza l'Amministrazione ha facoltà di affidare ad altri la fornitura, addebitando alla stessa Ditta il prezzo di mercato della fornitura delle partite rifiutate con riserva delle penalità di cui all'Art. 10.

ART.9 Fatture e pagamenti

Il pagamento della fornitura sarà effettuato dall'Amministrazione su presentazione di regolari fatture emesse dopo ogni ordine eseguito e di tutte le certificazioni dovute per i materiali consegnati, dopo che i materiali saranno accettati, collaudati e presi in carico. La fattura deve essere in regola con le norme fiscali e dovrà contenere la dichiarazione della Ditta, sotto la propria responsabilità di avere annotato l'I.V.A. sui propri registri o la dichiarazione di esserne esente.

I pagamenti verranno disposti con mandati di pagamento intestati alla Ditta o mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili, ovvero nelle altre forme previste dall'art. 296 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

ART.10 Penalità

A carico dell'impresa fornitrice è prevista l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, sarà applicata una penalità pari al 1% (uno per cento) per i primi 15 giorni di ritardo e del 1% per ogni n. 5 (cinque) giorni di ulteriore ritardo, calcolato sull'importo relativo alla merce ancora non consegnata; la somma corrispondente verrà detratta dalla liquidazione finale; qualora il ritardo riguardi una quantità superiore al 50% del valore dell'intera fornitura ed interessi un periodo superiore a gg. 30 (trenta), l'amministrazione appaltante ha anche il diritto di

risolvere il contratto senza necessità di atto di mora con semplice lettera raccomandata, ed eseguire la procedura in danno disciplinata al successivo punto b).

- b) nel caso di risoluzione del contratto per negligenza o incapacità dell'Impresa ad assicurare la fornitura dei beni oggetto della presente perizia, oppure nell'ipotesi di rifiuto di una parte dei beni suddetti o della loro totalità all'atto del collaudo, viene esperita l'azione in danno nelle forme prescritte per cui l'impresa è tenuta al pagamento della eventuale maggiore spesa che l'amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altra impresa dei beni oggetto del contratto, fermo restando il diritto del Consorzio appaltante in tutti i casi sopra evidenziati di rivalersi anche su eventuali crediti dell'Impresa.

ART.11 Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite nel contratto la Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione pari a 1/20 del prezzo offerto nei modi previsti dalla legge.

La Ditta si impegna, altresì, ad effettuare quei versamenti integrativi che l'Amministrazione dovesse richiedere a termine di legge.

ART. 12 Subappalto

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi ai sensi D.L.vo 163/06 Rimane in ogni caso impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

ART.13 Controversie

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante e in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta fornitrice la competenza è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Palermo).

ART.14 Spese contrattuali

Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le imposte e tasse relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa o effettuata, comprese quelle necessarie per la sua registrazione.

ART.15 Certificazioni

La Ditta aggiudicataria, a richiesta dell'Amministrazione, prima della verifica finale delle forniture, dovrà produrre le certificazioni e precisamente quelli inerenti:

- la prevenzione e protezione dei rischi di cui al Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/94 ove previsto;
- eventuali altre certificazioni dovute per la normativa vigente ed in particolare modo quelle inerenti la qualità.
- certificazioni prestazionali (UNI EN) in vigore che l'Amministrazione riterrà opportuno limitatamente agli articoli ordinati;

ART.16 Condizioni Sospensive

L'offerta sottoscritta, mentre vincola la Ditta dal momento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica previsti D.L.vo 163/06 e comunque al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.